

FINALE AMBIENTE S.P.A.

Sede in VIA CALICE 16 17024 FINALE LIGURE (SV)

Capitale sociale Euro 722.400,00 i.v.

Registro Imprese e codice fiscale 01214390096

**Nota di Commento ai Conti Annuali Separati
previsti dalla Direttiva sulla separazione contabile del
Ministero dell'Economia e delle Finanze
(articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)
Esercizio 2021**

Riferimenti normativi e sintesi delle disposizioni

L'art. 15, comma 2, del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica), prevede che le società di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto sono tenute ad adottare la separazione contabile, in deroga all'obbligo di separazione societaria di cui all'art. 8, comma 2-bis, della Legge 10 ottobre 1990 n. 287.

Al fine di disciplinare le modalità operative della separazione contabile il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro in data 9 settembre 2019 ha pubblicato apposita Direttiva, con obbligo di adozione da parte delle società a capitale pubblico con decorrenza dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2019.

Le disposizioni della Direttiva MEF si applicano alle società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato.

La Direttiva stessa, ai fini dell'interpretazione ed applicazione delle regole introdotte, all'articolo 2, individua le seguenti definizioni:

- a) «attività»: fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata;
- b) «comparto»: unità logico-organizzativa che individua, nell'ambito dell'attività, un'aggregazione di valori economico-patrimoniali, distinta secondo quanto previsto dal successivo art. 4, comma 2, della direttiva;
- c) «contabilità analitica e separata»: un sistema di contabilità per centri di costo e di ricavo che consenta di individuare costi e ricavi riferibili a ciascuna singola attività, utilizzando criteri oggettivi, trasparenti e predefiniti, di allocazione dei costi e assicurando, anche attraverso riclassificazione delle partite contabili, la piena e trasparente rispondenza al bilancio civilistico;
- d) «diritto esclusivo»: il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
- e) «diritto speciale»: il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
- f) «funzione operativa condivisa»: funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività o comparti del soggetto medesimo;
- g) «gruppo societario»: insieme di società tra le quali sussistono ipotesi di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e, ove applicabili, in base ai criteri previsti nel principio contabile internazionale IFRS 10;
- h) «poste economiche»: le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono espresse nel Conto Economico;
- i) «poste patrimoniali»: le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono espresse nello Stato Patrimoniale;
- j) «servizio comune»: un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa;
- k) «società a controllo pubblico»: le società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175/2016.

La Direttiva, all'articolo 4, prevede, per ciascuna società, la definizione delle attività, ossia ciascuna fase operativa in cui il processo produttivo può essere suddiviso in una logica di impresa separata; per ciascuna attività sono definiti, ove presenti, i seguenti due comparti:

- a) produzione protetta da diritti speciali o esclusivi;
- b) produzione in regime di economia di mercato.

Individuata la struttura delle attività e dei comparti, ciascuna società deve definire i servizi comuni e le funzioni operative condivise in relazione alle operazioni svolte al suo interno, nonché i *driver* prescelti per valorizzare il contributo dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise allo svolgimento delle attività.

La Direttiva, all'art. 5, fornisce inoltre la definizione dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise.

Servizi comuni:

- a) approvvigionamenti e acquisti;
- b) trasporti e autoparco;
- c) logistica e magazzini;
- d) servizi immobiliari e *facility management*;
- e) servizi informatici;
- f) ricerca e sviluppo;
- g) servizi di ingegneria e di costruzione;
- h) servizi di telecomunicazione;
- i) servizi amministrativi e finanziari;
- j) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;
- k) servizi del personale e delle risorse umane.

Funzioni operative condivise:

- a) commerciale, di vendita e di gestione della clientela;
- b) servizi ausiliari alle attività di cui alla lettera precedente;
- c) servizi tecnici.

L'articolo 6 della Direttiva disciplina gli obblighi per le società a partecipazione pubblica, prevedendo l'adozione e il mantenimento di un sistema di contabilità analitica, idoneo a rilevare le poste contabili in maniera separata e distinta per singole attività e comparti, da sottoporre al giudizio di conformità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le società, inoltre, hanno l'obbligo di rendere pubbliche le risultanze relative al comparto della produzione protetta da diritti speciali o esclusivi, secondo gli schemi allegati alla direttiva e contestualmente ai documenti e agli allegati dei bilanci.

L'articolo 7 della Direttiva elenca le disposizioni per la gestione della contabilità separata, stabilendo le modalità operative e i criteri da adottare per la redazione dei conti annuali separati, conformi a quelli adottati nella redazione del bilancio di esercizio, dando priorità nella rilevazione delle poste contabili all'imputazione diretta alle singole attività, ai singoli servizi comuni e alle singole funzioni operative.

Sulla base delle risultanze delle rilevazioni di contabilità generale e di contabilità analitica la società è tenuta a redigere i conti annuali separati, elencati dall'articolo 8 della Direttiva:

- a) conto economico ripartito per singola attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- b) conto economico ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, con l'integrale attribuzione alle attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- c) conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei ricavi e dei costi, delle attività articolate in comparti, con l'integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- d) stato patrimoniale ripartito per singola attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- e) stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti delle attività e delle passività, delle singole attività articolate in comparti, senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- f) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- g) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle

attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise e ai comparti con l'integrale attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

h) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere.

I conti annuali separati sono sottoposti a revisione legale dei conti, a cura dello stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio.

La Direttiva definisce inoltre:

- le modalità di individuazione e valorizzazione delle eventuali transazioni interne fra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise;
- il metodo da utilizzare per l'attribuzione alle attività dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise e dei servizi comuni, in funzione del peso del driver prescelto.

Il contenuto della Nota di commento ai conti annuali separati è disciplinato dall'art. 12 della Direttiva che prevede l'esposizione delle seguenti informazioni:

- a) la dichiarazione da parte della società circa i principi contabili adottati per la redazione dei conti annuali separati, nonché la dichiarazione che i conti annuali separati derivano dal bilancio di esercizio approvato e depositato e che pertanto, le relative poste, a livello di singola voce prevista dal Codice civile, coincidono nel totale con quelle del bilancio di esercizio;
- b) la descrizione delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise in cui si articolano le operazioni della società;
- c) la descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile delle attività e dei comparti in cui si articolano le operazioni della società;
- d) la natura e la quantità delle eventuali transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise nell'ambito dello stesso soggetto, indicando in particolare i *driver* utilizzati e i motivi della loro scelta;
- e) la natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività, indicando in particolare i *driver* utilizzati e i motivi della loro scelta;
- f) la descrizione dei *driver* e delle basi dati gestionali utilizzate per la loro costruzione ai fini del ribaltamento alle attività delle poste economiche attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- g) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attività nell'ambito dello stesso soggetto;
- h) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso gruppo societario;
- i) le ragioni delle variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente delle singole voci relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- j) la descrizione delle attività svolte marginalmente che sono state attribuite ad un'altra attività, evidenziandone i criteri di classificazione e ogni altra informazione utile alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo;
- k) la descrizione delle eventuali operazioni straordinarie avvenute nell'esercizio e le relative risultanze sui dati patrimoniali ed economici riportati nei conti annuali separati.

I conti annuali separati e la nota di commento vengono esaminati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale redige la propria relazione che deve contenere informazioni in merito:

- a) alla corrispondenza dei Principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
- b) alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
- c) al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati in applicazione dei principi contabili internazionali, secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile;
- d) al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
- e) alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei *driver* e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
- f) al rispetto da parte della società dell'obbligo di cui all'art. 12 della Direttiva.

Sintetica descrizione della società e delle attività esercitate

Finale Ambiente S.p.a. è una società a totale controllo pubblico; il capitale sociale è posseduto dal Comune di Finale Ligure (SV) e dal Comune di Orco Feglino (SV).

Gli Enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo analogo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di apposito regolamento.

La società Finale Ambiente S.p.a. risulta soggetta agli obblighi previsti dal D. Lgs. 175/2016 e dalla Direttiva MEF in quanto:

- società a controllo pubblico;
- svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi unitamente ad altre attività svolte in regime di economia di mercato.

La società esercita infatti le seguenti attività affidate dagli Enti pubblici soci con la procedura dell'*in house providing*.

Comune di Finale Ligure

- Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti;
- Servizio di derattizzazione e disinfezione
- Gestione della riscossione degli accertamenti emessi per il recupero della tariffa di igiene ambientale (TIA) e della riscossione della TARES e della TARI;
- Servizi cimiteriali e illuminazione votiva;
- Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Finale Ligure e servizio di gestione dei parcheggi a pagamento all'interno del Silos Parcheggio Pluripiano in Piazza Donatori di Sangue;
- Servizi di ripristino di segnaletica orizzontale e verticale;
- Gestione della spiaggia libera attrezzata Malpasso, servizi di sorveglianza spiagge libere e di salvamento presso spiaggia Cremasca;
- Gestione del Porto Turistico di Capo San Donato.

Comune di Orco Feglino

- Servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Servizio di riscossione tassa rifiuti;
- Servizi cimiteriali a richiesta.

La società esercita inoltre le seguenti attività in regime di libero mercato:

- Gestione dell'area camper;
- Gestione di parcheggi a pagamento nel Comune di Finale Ligure su aree non assegnate dall'Ente.

Si precisa che, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016, oltre l'80% del fatturato aziendale è prodotto dalle attività affidate dagli Enti pubblici soci.

Principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati e derivazione dal bilancio di esercizio (art. 12, punto 1, lettera a, Direttiva MEF)

La società ha redatto i conti annuali separati sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio 2021, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto al controllo del Collegio Sindacale e del Revisore Unico, successivamente approvato dall'Assemblea dei soci nella riunione del 11 maggio 2022.

I criteri adottati per la redazione dei Conti Annuali Separati, composti dagli Stati Patrimoniali, dai Conti Economici e dai prospetti relativi alla movimentazione delle immobilizzazioni rispettano le disposizioni della Direttiva MEF.

I criteri adottati per la redazione del bilancio di esercizio sono adeguatamente illustrati nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, documenti ai quali si fa rinvio.

Per la redazione del bilancio di esercizio e per la predisposizione dei conti annuali separati sono stati adottati i Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Come sopra precisato i conti annuali separati derivano dal bilancio di esercizio approvato; si precisa che le relative poste coincidono nel totale con quelle del bilancio di esercizio.

Descrizione delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise in cui si articolano le operazioni della società (art. 12, punto 1, lettera b, Direttiva MEF)

Si rammentano le definizioni data dalla Direttiva MEF:

- attività: fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata;
- comparto: unità logico-organizzativa che individua, nell'ambito dell'attività, un'aggregazione di valori economico-patrimoniali;
- funzione operativa condivisa: funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività o comparti del soggetto medesimo;
- servizio comune: un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa.

Attività

Le attività individuate ai fini della Direttiva MEF sono le seguenti:

- igiene urbana Finale Ligure
- igiene urbana Orco Feglino
- parcheggi e servizi di segnaletica
- area camper
- spiagge con servizi connessi
- servizi cimiteriali
- porto

Comparti

I comparti individuati ai fini della Direttiva MEF sono i seguenti:

- produzione protetta da diritti speciali od esclusivi
- produzione in regime di libero mercato

Per la collocazione delle attività all'interno dei comparti si adotta come riferimento l'attribuzione del servizio da parte degli Enti pubblici soci o lo svolgimento su iniziativa delle società.

Nello specifico le attività svolte da Finale Ambiente S.p.a. si collocano come segue all'interno dei suddetti comparti:

- igiene urbana Finale Ligure - protetta
- igiene urbana Orco Feglino - protetta
- parcheggi e servizi di segnaletica – parte protetta e parte libero mercato
- area camper – libero mercato
- spiagge e servizi connessi – protetta
- servizi cimiteriali - protetta
- porto – protetta

Servizi comuni

La Direttiva MEF elenca i seguenti servizi comuni:

- a) approvvigionamenti e acquisti;
- b) trasporti e autoparco;
- c) logistica e magazzini;
- d) servizi immobiliari e *facility management*;
- e) servizi informatici;
- f) ricerca e sviluppo;
- g) servizi di ingegneria e di costruzione;
- h) servizi di telecomunicazione;
- i) servizi amministrativi e finanziari;
- j) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;
- k) servizi del personale e delle risorse umane.

Tenuto conto dell'organizzazione aziendale di Finale Ambiente S.p.a. la società ha ritenuto opportuno individuare e valorizzare i seguenti servizi comuni:

- approvvigionamenti e acquisti;
- trasporti e autoparco;
- servizi immobiliari e facility management;
- servizi informatici;
- servizi di telecomunicazione;
- servizi amministrativi e finanziari;
- organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;
- servizi del personale e delle risorse umane.

Funzioni operative condivise

La Direttiva MEF elenca le seguenti funzioni operative condivise:

- a) commerciale, di vendita e di gestione della clientela;
- b) servizi ausiliari alle attività di cui alla lettera precedente;
- c) servizi tecnici.

Tenuto conto dell'organizzazione aziendale di Finale Ambiente S.p.a. la società non ha individuato funzioni operative condivise da considerare ai fini della redazione dei conti annuali separati; alcuni costi riferiti a tali funzioni, peraltro di entità marginale, sono stati direttamente imputati alle singole attività.

Descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile delle attività e dei comparti in cui si articolano le operazioni della società (art. 12, punto 1, lettera c, Direttiva MEF)

La società si è da tempo dotata dello strumento della contabilità analitica, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 e della Direttiva MEF, per la rilevazione degli elementi positivi e negativi del conto economico.

Le risultanze della stessa vengono utilizzate per la redazione dei budget, dei report infraperiodali e del report annuale previsti dal Regolamento per il controllo analogo da parte degli Enti pubblici soci.

A decorrere dall'anno 2020 i dati desunti dalla contabilità analitica vengono utilizzati altresì per la redazione dei conti annuali separati previsti dal D.Lgs. 175/2016, con le modalità previste dalla Direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 settembre 2019.

Il sistema di contabilità analitica adottato prevede l'individuazione di una serie di centri di costo, corrispondenti alle attività esercitate dalla società, con un piano dei conti che riproduce fedelmente il piano dei conti di contabilità generale.

Oltre alle singole attività è stato individuato un centro di costo al quale vengono sistematicamente imputati i costi relativi ai servizi comuni, successivamente ripartiti fra le varie attività.

La rilevazione delle operazioni economiche in contabilità analitica avviene contestualmente alla rilevazione delle operazioni di contabilità generale, utilizzando un modulo del software Teamsystem, direttamente agganciato al modulo di contabilità ordinaria.

Dopo avere imputato il movimento di contabilità generale si apre automaticamente una maschera relativa alla contabilità analitica che richiede il centro di costo a cui l'operazione deve essere imputata e il relativo conto.

Il criterio, da tempo adottato per l'imputazione delle poste economiche, si ritiene sia in linea con le indicazioni della Direttiva MEF in quanto, prioritariamente, la società attribuisce direttamente alle singole attività e ai singoli servizi comuni le poste contabili rilevate sistematicamente.

Vengono di seguito sinteticamente elencate le modalità di imputazione dei ricavi e dei costi alla contabilità analitica:

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: contestualmente alla rilevazione delle fatture di vendita, nel rispetto del principio di competenza economica;
- altri ricavi: contestualmente alla rilevazione delle operazioni di contabilità generale, nel rispetto del principio di competenza economica;
- variazione delle rimanenze, dei lavori ed incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni: contestualmente alla rilevazione delle operazioni di assestamento in contabilità generale, nel rispetto del principio di competenza economica;

- costi per materie prime, sussidiarie e di consumo: contestualmente alla rilevazione delle fatture di acquisto, nel rispetto del principio di competenza economica;
- costi per servizi: contestualmente alla rilevazione delle fatture di acquisto e delle operazioni di contabilità generale non esposte in fattura, nel rispetto del principio di competenza economica;
- costi per godimento beni di terzi: contestualmente alla rilevazione delle fatture di acquisto e delle operazioni di contabilità generale non esposte in fattura, nel rispetto del principio di competenza economica;
- costo del lavoro: contestualmente alla rilevazione dei costi mensili del personale dipendente, nel rispetto del principio di competenza economica e sulla base dell'effettiva destinazione delle risorse umane alle varie attività esercitate e ai servizi comuni;
- ammortamenti e svalutazioni: contestualmente alla rilevazione delle operazioni di assestamento e rettifica in contabilità generale, nel rispetto del principio di competenza economica e in aderenza ai piani impostati, in base alla codifica delle unità produttive all'interno del gestionale, opportunamente riconciliato con apposito prospetto extracontabile;
- accantonamenti: contestualmente alla rilevazione delle operazioni di assestamento e rettifica in contabilità generale, nel rispetto del principio di competenza economica;
- oneri diversi di gestione: contestualmente alla rilevazione delle fatture di acquisto e delle operazioni di contabilità generale non esposte in fattura, nel rispetto del principio di competenza economica;
- oneri finanziari: contestualmente alla rilevazione delle operazioni di contabilità generale, nel rispetto del principio di competenza economica;
- oneri tributari: contestualmente alla rilevazione delle operazioni di assestamento e rettifica in contabilità generale, nel rispetto del principio di competenza economica.

Si precisa che alcuni componenti positivi di reddito non riferiti alle singole attività decurtano le voci di costi comuni ai quali si riferiscono.

Nella redazione dei conti annuali separati si è data priorità alle risultanze della contabilità analitica, quadrata conto per conto con le risultanze della contabilità generale in quanto strumenti fra loro integrati; laddove necessario le informazioni sono state desunte dalla contabilità generale, in particolare per alcune poste patrimoniali, ed in via residuale si è fatto ricorso ai prospetti extracontabili utilizzati per il dettaglio delle voci di bilancio.

Per l'attribuzione alle singole attività dei valori riferiti ai servizi comuni è stato utilizzato il criterio già da tempo adottato, ovvero la ripartizione dei costi in funzione del driver ricavi delle vendite e delle prestazioni, ritenuto il più corretto per rappresentare l'incidenza dei costi stessi sulle varie attività svolte dalla società.

Ai fini della separazione delle poste patrimoniali sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- immobilizzazioni e fondi ammortamento: vengono gestiti con il già citato software di contabilità generale Teamsystem suddividendo e codificando i cespiti per "unità produttiva", corrispondente alle attività esercitate dalla società;
- attivo circolante:
 - rimanenze: analiticamente individuate da inventario;
 - crediti: analiticamente individuati da contabilità generale e da prospetti extracontabili;
 - attività finanziarie: valori non attribuibili, come da Direttiva MEF;
 - disponibilità liquide: valori non attribuibili, come da Direttiva MEF;
- ratei e risconti attivi: analiticamente individuati da contabilità generale e da prospetti extracontabili;
- patrimonio netto: valori non attribuibili, come da Direttiva MEF;
- fondi per rischi ed oneri: analiticamente individuati da contabilità generale e da prospetti extracontabili;
- trattamento di fine rapporto: analiticamente individuato sulla base dei criteri adottati per la ripartizione dei costi del personale in funzione della ripartizione delle attività aziendali e dei servizi comuni;
- debiti: analiticamente individuati da contabilità generale eccetto:
 - i debiti previdenziali per i quali la Direttiva MEF prevede l'esposizione nei valori non attribuibili;
 - i debiti tributari per i quali la Direttiva MEF prevede l'esposizione nei valori non attribuibili;
 - i debiti finanziari per i quali la Direttiva MEF prevede l'esposizione nei valori non attribuibili; si è ritenuto opportuno comunque evidenziare alla singola attività il debito finanziario relativo alla costruzione del Silos Parcheggio in quanto oggetto di specifica finanza di progetto e quindi direttamente attribuibile a tale servizio.

Natura e quantità delle eventuali transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise con indicazione dei driver utilizzati e motivi della scelta (art. 12, punto 1, lettera d, Direttiva MEF)

Non è stata fornita alcuna informazione in quanto non si sono verificate transazioni interne tra i singoli servizi comuni né fra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise.

Natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e funzioni operative condivise alle attività con indicazione dei driver utilizzati e motivi della scelta (art. 12, punto 1, lettera e, Direttiva MEF)

I ribaltamenti operati dai servizi comuni alle singole attività sono avvenuti sulla base di unico driver, a suo tempo individuato, ovvero i ricavi di vendita e delle prestazioni di ciascuna attività esercitata, ritenuto rispondente alle indicazioni fornite dalla Direttiva MEF.

Tale driver è quello che rappresenta in maniera più completa ed esaustiva l'attribuzione del costo dello specifico servizio comune alle diverse attività e comparti.

In merito alle modalità utilizzate per la valorizzazione del driver si precisa che il dato deriva direttamente dal sistema di contabilità analitica e, di conseguenza, dagli stessi conti annuali separati.

Si precisa che per le poste patrimoniali non è stato utilizzato alcun driver in quanto i valori per i quali la Direttiva MEF prevede separata imputazione alle singole attività sono stati analiticamente individuati mentre i valori non attribuibili sono rimasti tali.

Descrizione dei driver e delle basi dati gestionali utilizzate per la loro costruzioni ai fini del ribaltamento alle attività delle poste economiche attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise (art. 12, punto 1, lettera f, Direttiva MEF)

Come sopra specificato il driver utilizzato per il ribaltamento alle attività delle poste economiche attribuite ai servizi comuni è costituito dai ricavi di vendita e delle prestazioni nella misura risultante dalle rilevazioni di contabilità analitica, riconciliate con le risultanze della contabilità generale.

Le basi dati gestionali utilizzate sono costituite dal software di contabilità generale integrato con il modulo relativo alla contabilità analitica le cui risultanze sono state fedelmente riportate con relative quadrature in un foglio di calcolo excel utilizzato per la stesura dei conti annuali separati, redatti sulla base degli schemi allegati alla Direttiva MEF.

Natura, quantità e metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attività nell'ambito dello stesso soggetto (art. 12, punto 1, lettera g, Direttiva MEF)

Non è stata fornita alcuna informazione in quanto non si sono verificate transazioni interne tra attività esercitate.

Come già precisato infatti le rilevazioni avvengono prioritariamente sulla base della contabilità analitica e risultano imputate direttamente alle singole attività previa opportuna codifica e mappatura.

Natura, quantità e metodologie di valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso gruppo societario (art. 12, punto 1, lettera h, Direttiva MEF)

Non è stata fornita alcuna informazione in quanto non si verifica la fattispecie.

Ragioni delle variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente delle singole voci relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise (art. 12, punto 1, lettera i, Direttiva MEF)

Non si sono verificate variazioni significative delle singole voci relative alle attività rispetto all'esercizio precedente e, di conseguenza, non è necessario indicarne le ragioni.

Descrizione delle attività svolte marginalmente che sono state attribuite ad un'altra attività, evidenziandone i criteri di classificazione e ogni altra informazione utile alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo (art. 12, punto 1, lettera j, Direttiva MEF)

Non è stata fornita alcuna informazione in quanto non si verifica la fattispecie.

Descrizione delle eventuali operazioni straordinarie avvenute nell'esercizio e le relative risultanze sui dati patrimoniali ed economici riportati nei conti annuali separati (art. 12, punto 1, lettera k, Direttiva MEF)

Non è stata fornita alcuna informazione in quanto non si verifica la fattispecie.

Prospetti allegati:

- a) conto economico ripartito per singola attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- b) conto economico ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, con l'integrale attribuzione alle attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- c) conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei ricavi e dei costi, delle attività articolate in comparti, con l'integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- d) stato patrimoniale ripartito per singola attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- e) stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti delle attività e delle passività, delle singole attività articolate in comparti, senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- f) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- g) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise e ai comparti con l'integrale attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

Finale Ligure, luglio 2022

Finale Ambiente S.p.a.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Tosi